

## **TI\_GERICHTE 52.2002.87 vom 15. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.87)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.87 du 15 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.87 del 15 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

NAPR di \_\_\_\_\_ abilita il municipio a concedere deroghe, qualora la distanza minima prescritta dovesse ostacolare in modo rilevante le possibilità edificatorie; che le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati (DTF 112 I b 53; RDAT 1993 I n. 39; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I seg.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem); che, riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far apparire inesigibile, per rapporto all'interesse generale, il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge; che la questione a sapere se sia data una situazione eccezionale, suscettibile di giustificare la concessione di deroghe, è essenzialmente di diritto; quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga; che l'esistenza di una situazione eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso; l'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; che nell'evenienza concreta, le precedenti istanze hanno ravvisato nella situazione del fondo dedotto in edificazione gli estremi del caso eccezionale; che, considerate le sue dimensioni e la sua configurazione, il municipio ha concesso alla società resistente una deroga per edificare a 6 m dal limite del bosco, indicato dal PR, ritenendo che la distanza di 10 m, sancita dagli art. 6 cpv. 2 LCFo e 19 cpv. 1 NAPR, pregiudicasse in misura eccessiva le possibilità edificatorie del fondo; che, dopo aver escluso che la presenza del sentiero rendesse inapplicabili le distanze dal bosco, il Consiglio di Stato ha in sostanza condiviso tale assunto; che il Governo ha fondato le sue deduzioni sulle dimensioni del fondo della resistente, prescindendo da qualsiasi considerazione sulla configurazione del limite del bosco, che ha implicitamente ritenuto coincidere con il ciglio a monte del sentiero; che la tesi delle precedenti istanze non può essere condivisa già perché omette di considerare che il limite del bosco, riportato dal PR a titolo meramente indicativo, non è mai stato formalmente accertato, né nell'ambito di una revisione del PR (art. 10 cpv. 2 LFo, 4 cpv. 3 LCFo), né mediante decisione concreta ed individuale (art. 10 cpv. 1 LFo, 4 cpv. 1 LCFo); che, non essendo data una premessa

essenziale per statuire sulla legittimità della deroga in esame, il ricorso va accolto, annullando il permesso di costruzione impugnato ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto; che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione integrata con l'accertamento forestale mancante; che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della resistente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 10 LFo; 4, 6 LCFo; 19 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 21, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la licenza edilizia 26 luglio 2001, rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ alla resistente per l'edificazione della part. n. \_\_\_\_\_, e la decisione 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n. 603) sono annullate; 1.2. gli atti sono rinviati al municipio di \_\_\_\_\_ affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione integrata con l'accertamento forestale mancante. 2. La tassa di giustizia di fr. 900.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.